



## Ordinanza concernente la legge sul credito al consumo (OLCC)

Modifica del ...

---

*Il Consiglio federale svizzero  
decreta:*

I

L'ordinanza del 6 novembre 2002<sup>2</sup> concernente la legge sul credito al consumo (OLCC) è modificata come segue:

*Ingresso*

visti gli articoli 14, 23 capoverso 3 e 40 capoverso 3 della legge federale del 23 marzo 2001<sup>3</sup> sul credito al consumo (LCC),  
e visti gli articoli 8 capoversi 1 e 4 e 47 capoverso 2 della legge federale del 21 marzo 1997<sup>4</sup> sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione,

*Art. 1*

<sup>1</sup> Il valore massimo del tasso d'interesse di cui all'articolo 9 capoverso 2 lettera b LCC (tasso d'interesse massimo) è ottenuto:

- a. dal Saron composto a tre mesi (SAR3MC); a cui sono aggiunti
- b. 10 punti percentuali.

<sup>2</sup> RS 221.214.11

<sup>3</sup> RS 221.214.1

<sup>4</sup> RS 172.010

<sup>2</sup> Il valore risultante secondo il capoverso 1 è arrotondato per difetto o per eccesso secondo le regole dell'arrotondamento commerciale. Il tasso d'interesse massimo ammonta almeno al 10 per cento.

<sup>3</sup> Per crediti sotto forma di anticipo su conto corrente e carte di credito o carte-cliente con opzione di credito, al SAR3MC sono aggiunti 12 punti percentuali. In questi casi il tasso d'interesse massimo ammonta almeno al 12 per cento.

<sup>4</sup> Il Dipartimento federale di giustizia e polizia verifica almeno una volta all'anno il tasso d'interesse massimo e se necessario lo adegua.

*Inserire prima del titolo della sezione 3*

*Art. 3a*            Vigilanza

<sup>1</sup> L'Ufficio federale di giustizia esercita la vigilanza sulla Centrale d'informazione.

<sup>2</sup> Ha in particolare le seguenti competenze:

- a. approvare gli statuti della Centrale d'informazione (art. 23 cpv. 2 LCC);
- b. emanare istruzioni e raccomandazioni destinate alla Centrale d'informazione;
- c. approvare il rapporto d'attività annuale della Centrale d'informazione;
- d. svolgere ispezioni presso la Centrale d'informazione.

<sup>3</sup> Redige un piano per l'esercizio della sua vigilanza.

<sup>4</sup> Collabora con l'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza per quanto concerne gli obblighi di vigilanza di quest'ultimo secondo il diritto in materia di protezione dei dati (art. 23 cpv. 4 LCC).

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2021.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Guy  
Parmelin

Il cancelliere della Confederazione, Walter  
Thurnherr